

Dalla definizione che dei consorzi stabili dà l'art. 12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. (secondo cui "si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'art. 11, dei requisiti previsti dagli artt. 8 e 9 formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa") si evince che, sebbene tanto il consorzio stabile quanto le imprese consorziate conservino la loro autonoma soggettività giuridica, sussiste tra le stesse un legame ben più stretto di ogni altra forma di collegamento già raffigurata dalla legge (Cons. Stato 24 marzo 2006, n. 1529). Ne consegue che il consorzio stabile costituisce un nuovo e, comunque, peculiare soggetto di diritto, proiettato da un contratto a dimensione associativa, caratterizzato oggettivamente come struttura imprenditoriale, al fine di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici. Il rapporto che lega le imprese consorziate alla struttura consortile è un rapporto, come detto, di tipo organico, sicché unico soggetto interlocutore dell'Amministrazione appaltante è il consorzio stesso, che assumerà la veste di parte del contratto, con la relativa assunzione in proprio di tutti gli obblighi, gli oneri e le responsabilità. La causa ed il profilo associativo giustificano una forma di aggregazione di imprese, caratterizzata dalla responsabilità solidale, dalla sua qualificabilità alla stregua delle qualificazioni conseguite da ciascuna impresa consorziata. Vale, in proposito, sottolineare che i requisiti speciali di idoneità tecnica e finanziaria devono essere posseduti e comprovati dal consorzio, con il cumulo dei requisiti posseduti dalle singole consorziate. L'art. 34 del D.P.R. n. 34/2000, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. n. 93/2004, dispone, infatti, che "il consorzio stabile è qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita, in riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata, per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate". Tale modulo organizzativo comporta anche l'obbligo di indicare, in sede di offerta, per quali imprese consorziate il consorzio intenda concorrere (art. 13, comma 4, legge n. 109/1994), al solo precipuo fine di impedire che l'impresa consorziata, né in forma singola né in forma associata, possa partecipare ad una gara nella quale concorra anche il consorzio stabile del quale fa parte.